



ORDINANZA

DISCIPLINA DEL FLUSSO TURISTICO IN ALCUNE AREE DI PRESENZA DEL CAMOSCIO APPENNINICO

- Premesso** che il Camoscio appenninico è specie a rischio di estinzione considerata prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat ed inserita nell'Appendice 1 della Convenzione di Washington (CITES);
- Considerato** che le attività di monitoraggio attuate dal Servizio Scientifico del Parco hanno evidenziato la necessità che, ai fini della salvaguardia della specie, vengano poste in essere tutte le azioni necessarie a garantire la tranquillità degli individui di camoscio nel periodo in cui gli animali debbono alimentarsi in maniera continuativa per poter affrontare poi con le migliori condizioni fisiche il periodo invernale;
che il periodo estivo coincide anche con il periodo del maggior flusso turistico e che la presenza del camoscio costituisce indubbio fattore di attrazione lungo determinati itinerari escursionistici;
che spesso gli escursionisti sono portati ad abbandonare i sentieri nel tentativo di avvicinare gli animali al pascolo per vederli e fotografarli da vicino;
- Ritenuto** che alcuni comportamenti possono costituire fattore di notevole disturbo per i camosci al pascolo come comprovato anche da ricerche condotte e dalle attività di monitoraggio poste in essere;
- Vista** la legge n.394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1993 recante *"Adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394, della disciplina dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo"* e, in particolare, l'articolo 4 del decreto stesso;
- Considerato** che, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *"... fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, dall'Ente Parco ai sensi delle norme istitutive"*;
- Richiamata** a tal riguardo, la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 in data 6 marzo 2009, ad oggetto *"Applicazione delle disposizioni del DPCM 26 novembre 1993"*, regolarmente approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con provvedimento prot. DPN-2009-0012900 del 16 giugno 2009;
- Dato atto** che, per effetto delle norme di legge e della deliberazione suddetta, continua a trovare applicazione, tra gli altri, l'Avviso – Ordinanza 1° gennaio 1975, concernente *"disciplina del campeggio, rifugio, bivacco, escursionismo e pic-nic nel Parco Nazionale d'Abruzzo"*;

ORDINA

1. L'accesso all'area di M. Meta, come individuata nella cartografia allegata, dal 1° agosto al 9 settembre 2019 sarà soggetto a limitazione secondo le modalità sotto indicate.

2. L'accesso all'area potrà avvenire alle seguenti condizioni:

-liberamente lungo i sentieri L1, M1, N1 fino al valico di Passo dei Monaci. **E' severamente vietato uscire da questi sentieri e salire lungo le creste.**

-il tratto di sentiero L1 che collega **Passo dei Monaci** con la cima del **Monte Meta** potrà essere percorso esclusivamente in gruppi prefissati con l'accompagnamento di una guida autorizzata dall'Ente Parco;

-l'escursione partirà nei giorni di:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e tutti i festivi;

-l'ingresso sarà consentito ad un numero minimo di 5 persone e un numero massimo di 25 **persone al giorno nei giorni feriali** e ad un numero minimo di 5 persone e un numero massimo di **50 persone nei giorni festivi;**

-i permessi di accesso all'**area** saranno soggetti a pagamento di una tariffa fissata dall'Ente Parco per l'assistenza e guida. I permessi potranno essere ritirati direttamente la mattina dell'escursione dalla guida;

- i cittadini residenti nei comuni di Picinisco, Pizzone e Alfedena possono usufruire di permessi gratuiti da richiedere presso l'Ufficio Turistico di Alfedena e l'Ufficio del Parco di Picinisco;

- i permessi di accesso sono nominali. Per eventuali gruppi si dovranno annotare i nomi di tutti i partecipanti su uno o più permessi.

4. Lungo il tratto di sentiero L1 compreso tra Passo dei Monaci e la cima di M. Meta è severamente vietato uscire dal sentiero ed effettuare escursioni a cavallo, a dorso di mulo, in bicicletta o con cani al seguito.

5. Ai trasgressori verrà comunque inibito l'accesso e saranno comminate le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Pescasseroli, 19 giugno 2019

La Responsabile dell'Area
Scientifica
Dott.ssa **Ginevra SULLI**



Il Direttore f.f.
Renato DI COLA

